



Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Al sito Web/Atti

CIRCOLARE N.21

Oggetto: Modalità di giustificazione assenze alunni a.s. 2022 – 2023. Procedure.

Si comunica che, a seguito della cessazione dello stato di emergenza, tutte le autodichiarazioni in uso negli anni precedenti cessano la loro validità e non vanno più utilizzate.

In caso di assenza per malattia non ascrivibile a virus SARS- COV2, dal 1 settembre 2022 è tornata ad avere i suoi effetti la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 35 art. 28:

" Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico

1. Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, in Puglia la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora: a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica; b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni. 2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni."

Pertanto NON è obbligatoria la presentazione del certificato medico per la riammissione a scuola degli alunni assenti (nemmeno dopo malattia superiore a 5 giorni) mentre è necessaria solo per le casistiche esplicitate nel citato art. 28 della legge sopra riportata.

Si invitano, in ogni caso, i genitori degli alunni ad interfacciarsi con il proprio medico di famiglia e/o pediatra per valutare se ricorrono le condizioni per la presentazione del certificato medico.

Si informano le SSLL, infine, che in caso di malattia da COVID 19 la famiglia è tenuta a comunicare la positività inviando l'esito del tampone all'indirizzo istituzionale fgic855008@istruzione.it e a trasmettere la successiva negativizzazione con le stesse modalità; si ricorda che per poter accedere ai locali scolastici sarà necessario altresì esibire il certificato di negativizzazione.

Le assenze da covid non saranno conteggiate ai fini del computo per la validità dell'anno scolastico.

GIUSTIFICA ASSENZE

ASSENZA PER MALATTIA.

Le assenze per malattia degli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado devono essere giustificate dai genitori o da coloro che sono titolari della responsabilità genitoriale, esclusivamente attraverso il R.E. utilizzando le proprie credenziali di accesso fornite dall'Istituto. A tal proposito sarà reso disponibile un video-tutorial inerente la procedura per la giustificazione tramite RE.

ASSENZA PER MOTIVI FAMILIARI.

Le assenze non dovute a malattia superiori a 5 giorni (ad esempio vacanze, rientro nel proprio paese di origine) devono essere preventivamente comunicate.

Tale comunicazione preventiva di assenza dovrà essere segnalata al coordinatore di classe per la scuola secondaria di I grado, ad almeno una delle insegnanti con maggior numero di ore per la scuola primaria e infanzia.

Risulta utile la comunicazione, da parte dei genitori, di assenze anche di durata inferiore.
L'assenza va poi giustificata tramite registro elettronico con le stesse modalità di cui sopra.
La giustificata, in questo caso, vale come autodichiarazione, in cui il genitore si assume la responsabilità della veridicità della motivazione dell'assenza.

MODALITA' DI VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DA PARTE DEI DOCENTI.

Per la scuola secondaria di I° grado i docenti della prima ora verificheranno che l'assenza sia stata giustificata nelle modalità sopra riportate il giorno del rientro dell'alunno/a.

Anche per la scuola primaria sarà il docente della prima ora a verificare che l'assenza sia stata giustificata tramite Registro Elettronico.

Qualora l'alunno si presenti a scuola dopo un'assenza, senza la giustificazione del genitore, sarà accolto comunque dall'insegnante di turno, che però avrà cura di informare la famiglia, tramite comunicazione sul registro elettronico, della inadempienza.

Per la scuola secondaria si ricorda che qualora l'alunno dovesse ripresentarsi in classe, anche dopo il 3° giorno successivo, senza la giustificazione richiesta, verrà accolto comunque in classe, ma l'insegnante di turno informerà il coordinatore di classe che, a sua volta, convocherà formalmente i genitori.

Se i ritardi ingiustificati nel presentare la giustificazione scritta delle assenze avvenute continuassero a ripetersi frequentemente, il coordinatore trasmetterà in forma scritta al Dirigente affinché contatti la famiglia e la informi delle procedure previste per le inadempienze rispetto alle norme di legge.

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti.

La Dirigente scolastica
Anna Antonietta LAMACCHIA
(Firma autografa omessa
Dell'art. 3 del D.Leg.n. 39/1993)